



STATUTO ATPT

I. CAPITOLO

GENERALITÀ

Art. 1 Nome

Sotto la denominazione Associazione Ticinese delle Professioni Terapeutiche, in seguito ATPT, è costituita un'associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Sede

La sede dell'ATPT è stabilita presso il domicilio del/la segretario/a.

Art. 3 Scopi

Gli scopi che l'ATPT si prefigge sono:

- Promuovere e sostenere il codice deontologico allegato.
- Tutelare le categorie professionali dei Terapisti Complementari, dei Guaritori, dei consulenti e di tutte le figure professionali che operano nei settori terapeutici e sociali, che rispettano e rispecchiano il codice deontologico richiesto dall'ATPT.
- Promuovere iniziative, serate informative, manifestazioni che sostengono l'informazione, atte a favorire la conoscenza delle categorie.
- Diventare un punto di riferimento e di consulenza relativo alle categorie di cui sopra.
- Promuovere la formazione professionale.
- Favorire lo scambio tra operatori, tra operatori e clienti, tra operatori, clienti e autorità.

Per il raggiungimento degli scopi, l'ATPT si assume il compito, compatibilmente con i propri mezzi, di prendere tutte le iniziative ritenute necessarie e utili.

Art. 4 Risorse

Le risorse dell'ATPT sono:

1. Tassa sociale annua
2. Tassa sostenitori
3. Donazioni
4. Ricavo delle manifestazioni
5. Eventuali introiti dovuti ad altre attività.
6. Pubblicità

II. CAPITOLO

MEMBRI

Art. 5 Affiliazioni

1. Chi s'identifica al codice deontologico (CD) allegato e lo sottoscrive come professionista attivo nei settori citati o come persona fisica che si riconosce nel CD.
2. L'ATPT è aperta a tutti coloro che si riconoscono nei suoi scopi, senza distinzione di razza, estrazione sociale, credenza religiosa o idee politiche.

3. Il Comitato si riserva in ogni caso la possibilità di negare l'ammissione di un aspirante membro senza indicarne i motivi. Quest'ultimo può appellarsi all'Assemblea contro la decisione del Comitato.

Art. 6 Soci

L'ATPT è composta di soci attivi, soci onorari e soci sostenitori.

Art. 7 Soci Attivi

1. Possono far parte dell'ATPT quali soci attivi, persone che hanno pagato la quota sociale stabilita e nei termini previsti.

Art. 8 Soci Onorari

1. Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nello svolgimento delle attività sociali.
2. I soci onorari sono nominati a vita dall'Assemblea, su proposta del Comitato.
3. I soci onorari hanno diritto di voto.

Art. 9 Soci Sostenitori

1. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che corrispondono una quota annuale decisa dal Comitato.
2. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 10 Procedimento d'ammissione

Si diventa soci attivi dopo aver inoltrato domanda scritta al segretariato dell'ATPT il quale la inoltra al Comitato entro un mese per la ratifica, pagando la tassa sociale e sottoscrivendo il codice deontologico.

Art. 11 Quote e tasse sociali

1. La tassa annua per i membri attivi è stabilita annualmente dal comitato.
2. Eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altro sono fissate dal Comitato.
3. I soci onorari hanno diritto a uno sconto sulla tassa sociale nella misura del 50%.
4. Tassa membri attivi: centri ove operano più terapisti (minimo di tre persone) viene applicato uno sconto del 20% sulla tassa annuale.

Art. 12 Dimissione ed esclusione

1. Un membro smette di far parte dell'ATPT in uno dei seguenti casi:
 - a. Scioglimento dell'Associazione
 - b. Mancato pagamento della tassa sociale entro i termini stabiliti.
 - c. Dimissioni
 - d. Esclusione
2. La dimissione deve essere comunicata al Comitato in forma scritta al più tardi un mese prima della fine dell'esercizio annuale.
3. Il Comitato si riserva il diritto di escludere un membro senza indicarne i motivi. La decisione è in ogni caso appellabile all'Assemblea.

III. CAPITOLO

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 13 Organi della Società

Gli organi della società sono.

1. L'assemblea generale
2. Il Comitato
3. I revisori dei conti

Art. 14. L'Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'ATPT.
2. L'Assemblea generale è aperta a tutti; in essa solo i soci attivi e i soci onorari hanno diritto di voto.
3. Riunioni:
 - a. L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato a cadenza annuale.
 - b. L'Assemblea generale straordinaria è convocata dal Comitato nelle seguenti situazioni.
 - Ogni qualvolta che quest'ultimo lo ritenga necessario.
 - Per richiesta scritta da parte di almeno 1/5 soci aventi diritto di voto giustificandone i motivi.
4. Il Comitato trasmetterà ai soci la convocazione e il relativo ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. I soci hanno il diritto di indirizzare al Comitato dei punti supplementari all'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.
5. Votazione:
 - a. Le votazioni avvengono per alzata di mano
 - b. All'assemblea 1/5 dei presenti con diritto di voto o almeno tre membri del Comitato possono proporre un voto per scrutinio segreto.
 - c. Non è accettato il voto per procura
6. Un socio non ha diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra lo stesso e l'Associazione.
7. Competenze dell'Assemblea:
 - a. Esaminare e approvare:
 - Il rapporto annuale del presidente
 - Il rapporto dei revisori
 - I conti d'esercizio
 - b. Adottare o modificare gli statuti
 - c. Esaminare l'appello sul rifiuto d'ammissione e dell'espulsione dei soci decisa dal Comitato.
 - d. Nominare soci onorari
 - e. Fissare annualmente la tassa sociale
 - f. I revisori saranno nominati dal Comitato, tra i soci, prima dell'Assemblea generale.
 - g. Esaminare e approvare le proposte generali stabilite dal Comitato.
 - h. Nominare un presidente del giorno, proposto dal Comitato, il quale ha diritto di espellere da una seduta un socio che disturba i lavori.
 - i. Nominare gli scrutatori

Art. 15. Il Comitato

1. Il Comitato è composto da un minimo di cinque membri a un massimo di sette: un Presidente, un Cassiere, un Segretario ed altri membri di Comitato con funzioni assegnate. Esso è eletto dall'Assemblea Generale. I suoi membri sono rieleggibili.
2. Il Comitato si convoca e si organizza autonomamente.
3. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'ATPT è rappresentata verso l'esterno dal Comitato.

5. Elezione:
 - a. Le candidature devono pervenire per iscritto al più tardi quindici giorni prima dell'Assemblea ordinaria.
 - b. Non posso essere eletti nel Comitato assenti ingiustificati.
 - c. Se le candidature sono più di cinque, l'elezione avviene per scrutinio segreto nella quale, ogni votante ha diritto al massimo a due preferenze.

- d. Il Presidente è scelto all'unanimità all'interno del Comitato. Se questo non avviene, il Presidente è scelto dall'Assemblea tramite scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
- e. Ogni membro del Comitato ha la possibilità di dimettersi con un preavviso di un mese in forma scritta al Presidente.
- f. Nuovi membri, in aggiunta o in sostituzione a quelli già presenti in Comitato, possono essere eletti da un'Assemblea straordinaria, quando questa è rappresentata da almeno 2/3 dei soci iscritti.

6. Il Comitato si riserva la facoltà di organizzare autonomamente attività conformi alle linee direttive espresse dall'Assemblea e dal codice deontologico allegato.
7. Il Cassiere è responsabile dell'amministrazione della sostanza sociale ed è tenuto a chiudere i conti almeno una settimana prima dell'Assemblea ordinaria e presentarli ai revisori.
8. Compiti del Comitato.
 - a. Preparare e convocare l'Assemblea
 - b. Proporre il Presidente del giorno
 - c. Eseguire le linee direttive decise dall'Assemblea.
 - d. Amministrare gli affari correnti e rappresentarli all'esterno dell'ATPT, informare l'Assemblea delle sue attività.
 - e. Il cassiere è responsabile dell'amministrazione della sostanza sociale.
 - f. Il cassiere è tenuto a chiudere i conti alla fine dell'esercizio annuale e presentarli ai revisori.

Art. 16. Revisori dei conti

1. I revisori dei conti sono due e sono eletti dall'Assemblea.
2. I revisori dei conti devono presentare il loro rapporto all'Assemblea ordinaria.
3. I revisori dei conti non possono far parte del Comitato.

Art. 17. Finanza

1. I bisogni dell'ATPT sono coperti dalle risorse. Questi fondi sono utilizzati unicamente per raggiungere gli scopi prefissi dall'associazione, per coprire le spese amministrative di documentazione e promozione. In caso di utile il Comitato preparerà delle proposte d'investimento del capitale da approvare durante l'Assemblea ordinaria.
2. I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell'Associazione.
3. Gli impegni e i debiti dell'ATPT sono garantiti unicamente dai suoi fondi e dal suo patrimonio.

IV. CAPITOLO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18. Modifica e adozione di statuti

1. I presenti statuti, compreso il codice deontologico allegato, possono essere modificati durante l'Assemblea con l'approvazione dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
2. L'adozione di nuovi statuti può avvenire durante l'Assemblea con l'approvazione di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
3. Qualsiasi modifica o adozione deve essere annunciata al Comitato e poi inserita in forma completa all'ordine del giorno.

Art. 19. Dissoluzioni

1. La dissoluzione dell'ATPT può essere decisa solo da un'Assemblea convocata espressamente per questo motivo con il quorum del 50% dei soci e con la maggioranza dei 2/3.
2. In caso di scioglimento i fondi dell'ATPT verranno dati in beneficenza.

Art. 20. Approvazione ed entrata in vigore degli statuti

I presenti statuti e codice di deontologia sono stati approvati dall'Assemblea costituente in data 24 aprile 2012 ed entrano in vigore immediatamente.